



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPETTA LA DETRAZIONE IVA IN FAVORE DI *HOLDING*, QUALORA
LA PARTECIPAZIONE IN UN’ALTRA SOCIETÀ CON
INTERFERENZA NELLA SUA GESTIONE SIA ACCOMPAGNATA DA
ATTIVITÀ CHE IMPLICHI L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI
IMPONIBILI**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 8/309 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Craveia
- Rel. Fasano

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 443 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – DETRAZIONE E RIVALSA

Società *holding* – Società controllate – Interferenza – Detrazione – Presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Ai fini del riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti, l'interferenza da parte di una *holding* nella gestione della società controllata costituisce un'attività economica idonea a configurare la soggettività passiva della controllante qualora implichi il compimento di operazioni soggette ad imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso IVA, difettando agli atti la prova che le operazioni passive fossero state propedeutiche all'effettuazione di operazioni attive legate alle prime da un nesso diretto o comunque ascrivibili a componenti di prezzo delle prestazioni rese in favore della controllata o a costi generali della *holding*).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

Conformità

- C.G.U.E. 8 settembre 2022 in causa C-98/21

Vedi

- Cass. civ, Sez. V, n. 10302 del 11/02/2025

Anno pubb.

- 2025